



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
VENEZIA

N. 976/2003 di prot.

Venezia Mestre, 29 luglio 2003

“INDICAZIONI E DIRETTIVE
ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL VENETO”

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Gustavo SERGIO

INDICE

SEZ. I	NOTIZIE DI REATO	pag. 1
1)	Trasmissione	" 1
2)	Informazioni al querelante	" 1
3)	Seguiti	" 2
4)	Completezza della notizia di reato ex art. 496 c.p.	" 2
5)	Modalità di trasmissione	" 2
SEZ II	ASSISTENZA ALL'INDAGATO/IMPUTATO MINORENNE E SUA TUTELA DALLA PUBBLICITÀ	" 3
1)	Assistenza e garanzie	" 3
2)	Sanzioni in caso di inosservanza	" 3
SEZ. III	IDENTIFICAZIONE DEI MINORI. PARTICOLARITÀ RIGUARDANTI NOMADI ED EXTRACOMUNITARI	" 3
1)	Identificazione minori	" 3
2)	Identificazione minori nomadi/extracomunitari privi di documenti	" 3
3)	Accertamenti in caso di dubbio sull'età del fermato	" 4
4)	Suggerimenti tecnici per il fotosegnalamento	" 5
5)	Sanzioni in caso di inosservanza	" 6
SEZ. IV	INFORMAZIONI ACCESSORIE CHE DEBONO ACCOMPAGNARE LE NOTIZIE DI REATO RIGUARDANTI NOMADI EXTRACOMUNITARI	" 6
1)	Finalità	" 6
2)	Adempimenti	" 6
SEZ. V	ELEZIONE DI DOMICILIO CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRANIERI E SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA	" 7
1)	Elezione di domicilio	" 7
2)	Irregolarità dell'elezione di domicilio	" 7
SEZ. VI	DENUNCE A PIEDE LIBERO E RICONSEGNA AI GENITORI	" 8
1)	Denunce a piede libero dei minori ultraquattordicenni (imputabili)	" 8
2)	Denunce a piede libero di minori infraquattordicenni	" 8
SEZ. VII	ARRESTO E FERMO	" 9
1)	Arresto: particolarità	" 9
2)	Fermo: particolarità	" 9
3)	Adempimenti	" 9
SEZ. VIII	ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 18 BIS D.P.R. 448/1988	" 10
1)	Adempimenti	" 10
SEZ. IX	NOMINA DEL DIFENSORE D'UFFICIO	" 10
1)	Adempimenti	" 10

SEZ. X	SEQUESTRI E REPERTI. CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE	pag. 11
1)	Sequestri	“ 11
2)	Deposito di corpi di reato ordinari	“ 11
3)	Restituzione al legittimo proprietario	“ 11
4)	Sequestro di un unico bene riguardante un reato attribuito a maggiorenne e minorenni	“ 11
5)	Sequestro di più beni trovati in possesso di più soggetti	“ 12
6)	Deposito di corpi di reato particolari	“ 12
	a. Somme di denaro ed oggetti di valore	“ 12
	b. Materiali esplosivi e infiammabili, armi da guerra	“ 12
	c. Sostanze stupefacenti	“ 12
SEZ. XI	PROTEZIONE DEI MINORI NEI CASI DI EMERGENZA (art. 403 c.c.)	“ 13
1)	Interventi di emergenza	“ 13
2)	Comunicazione al Pubblico Ministero di turno e convalida dell'intervento	“ 15
SEZ. XII	PARTICOLARITÀ DELLA PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DELLE SEGNALAZIONI COLLEGATE	“ 15
1)	Definizione	“ 15
2)	Protezioni amministrative e relative segnalazioni	“ 16
3)	Segnalazione al Giudice Tutelare	“ 16
4)	Segnalazione alla Procura per i minorenni	“ 17
SEZ. XIII	NUMERI TELEFONICI INDIRIZZI ED INFORMAZIONI UTILI	“ 18
	ALLEGATI	
	Nota n. 3477/91 del Proc. Gen. <i>Perquisizioni ed ispezioni personali</i>	Allegato 1
	Nota n. 85/92 del Proc. Gen. <i>Nuova normativa relativa al processo dei minori</i>	Allegato 2
	Piantina stradale del centro di Mestre (cfr. Sez. XIII - sub a)	Allegato 3
	Piantina stradale del centro di Mestre (cfr. Sez. XIII - sub b)	Allegato 4



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
V E N E Z I A

La presente circolare contiene *indicazioni e direttive* cui la Polizia Giudiziaria deve attenersi quando svolge le sue funzioni nei confronti di minorenni. Essa sostituisce la circolare n. 111/96 emanata il 27 gennaio 1996, e successive modificazioni (nota n. 119/97 del 08.02.1997 e nota n. 438/97 del 01.04.1997).

Si ricorda che nel procedimento a carico di minorenni, per quanto non previsto dal D.P.R. 448/1988 e D. L.vo 272/1989, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale.

I. NOTIZIE DI REATO

1) *Trasmissione*

Destinataria delle notizie di reato commessi nel distretto della Corte d'Appello di Venezia ed attribuiti a minorenni è la Procura scrivente, che oltre ad essere titolare dell'azione penale è la parte pubblica legittimata alla proposizioni di azioni civili per la tutela dei diritti dei minori.

Si raccomanda perciò di non trasmettere le notizie e segnalazioni anche al Tribunale per i minorenni, posto che l'art. 111 della Costituzione, ultimamente modificato, riserva al Giudice la posizione di *terzo ed imparziale*, ed egli dunque deve conoscere i fatti nell'ambito del processo e nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità.

Per evitare lo spreco di tempo e di lavoro necessario per la registrazione ed archiviazione di segnalazioni riguardanti fatti privi di concreto rilievo penale (che distolgono il personale operante da compiti istituzionali più produttivi) si ricorda che le denunce (art. 361 c.p. e 331 c.p.p.) ed i referti (art. 365 c. p. e 334 c.p.p.) debbono essere trasmessi al Pubblico Ministero solo quando emergono elementi di un *reato perseguibile d'ufficio*. Nel caso di *reati perseguibili a querela*, la segnalazione deve essere trasmessa solo quando questa sia stata presentata.

2) *Informazioni al querelante*

Si evidenzia l'opportunità di informare la parte offesa che nel processo penale a carico di minorenni non è ammessa la costituzione di parte civile e dunque la

domanda di restituzione e di risarcimento del danno cagionato dal reato (art. 10 DPR 448/88).

Naturalmente la Polizia Giudiziaria potrà compiere gli atti d'indagine necessari ad assicurare le fonti di prova, come previsto dall'art. 346 c.p.p. dandone notizia al Pubblico Ministero, ma la documentazione dell'attività compiuta sarà trasmessa solo se quest'ultimo ne fa richiesta (art.112 disp. att.).

3) **Seguiti**

La modifica introdotta dalla legge 7/8/1992 n. 356 riconosce maggiore autonomia d'indagine alla Polizia Giudiziaria.

Perciò, nei tempi più ragionevoli previsti dal testo novellato degli artt. 347 e 348, la P.G. potrà raccogliere elementi sufficienti per segnalare una notizia di reato in modo circostanziato e documentato, e limitare così il carteggio dei c.d. *seguiti*, causa non ultima di lentezze e di ritardi burocratici nelle indagini.

Per quanto riguarda più specificatamente i seguiti si ravvisa l'opportunità che nell'oggetto sia chiaramente specificato il contenuto del seguito, per esempio per richiamare l'attenzione del Magistrato su "*ulteriori fonti di prova acquisite*", ovvero "*ulteriori fatti delittuosi emersi*", ovvero "*ulteriori provvedimenti di ricerca della prova richiesti*".

4) **Completezza della notizia di reato ex art. 496 c.p.**

Va ricordato che in caso di false indicazioni sull'identità personale (anche se ipotizzato sulla base di precedenti fotodattiloscopici) *la notizia di reato dovrà essere completa, e cioè dovrà sempre comprendere gli elementi essenziali del fatto, e dunque anche le esatte generalità dell'indagato (desunte da un documento valido), ed il tempo e luogo in cui quelle false furono fornite.* Ciò anche al fine di stabilire la competenza funzionale e territoriale del Pubblico Ministero cui la notizia deve essere inoltrata.

5) **Modalità di trasmissione**

La Polizia Giudiziaria, per rispettare i termini di legge previsti per determinate comunicazioni (sequestri, perquisizioni etc.) ed evitare frequenti e dispendiosi spostamenti dalle varie parti del Veneto, può utilizzare trasmissioni via telefax.



Sarà opportuno che i documenti trasmessi rechino il bollo dell'ufficio di provenienza, la sottoscrizione del responsabile e l'attestazione in calce di aver trasmesso il testo originale.

II. ASSISTENZA ALL'INDAGATO/IMPUTATO MINORENNE E SUA TUTELA DALLA PUBBLICITÀ

1) Assistenza e garanzie

Al minorente indagato o imputato è assicurata l'assistenza dei genitori o di altra persona idonea durante il compimento di atti di indagine. E' vietata la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorente comunque coinvolto nel procedimento.

Il minorente condotto presso gli uffici di Polizia Giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento è trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati. Nell'esecuzione di tali attività inoltre devono essere adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.

2) Sanzioni in caso di inosservanza

Si ricorda che le violazioni del diritto alla riservatezza possono essere sanzionate sia in sede disciplinare, art. 115 c.p.p. che in sede penale, ex art. 734 bis c.p.

III. IDENTIFICAZIONE DEI MINORI. PARTICOLARITÀ RIGUARDANTI NOMADI ED EXTRACOMUNITARI

1) Identificazione dei minori

Ogni minore denunciato o arrestato va compiutamente generalizzato ed identificato, eventualmente con verifiche anagrafiche.

2) Identificazione dei minori nomadi/extracomunitari privi di documenti

Vanno *subito identificati fisicamente* i minori nomadi e stranieri sprovvisti di documenti immediatamente verificabili, che spesso forniscono false generalità per beneficiare delle regole processuali e degli istituti riservati agli infraquattordicenni e infradiciottenni e per sottrarsi alla conseguenza della recidiva.

Si ricorda che l'art. 349 c.p.p. autorizza la Polizia Giudiziaria ad accompagnare il soggetto nei suoi uffici per il tempo necessario alle identificazioni, e in ogni modo non oltre le dodici ore.

L'identificazione fisica va eseguita necessariamente ogni qualvolta viene raccolta una notizia di reato anche se il soggetto era stato identificato fisicamente poco tempo prima. Infatti lo scopo dell'identificazione fisica è anche quello di stabilire un collegamento tra un soggetto ed un determinato reato, collegamento che si rivela indispensabile per l'effettiva esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna.

In tali casi, *indipendentemente dall'età dichiarata dall'indagato*:

- a) In caso di arresto e/o fermo dell'indagato, la Polizia Giudiziaria dovrà procedere ai rilievi fotodattiloscopici del minore redigendo un cartellino, da inviare immediatamente, alla locale Questura, che trasmetterà tempestivamente a questa Procura l'elenco dei precedenti dattiloscopici A.F.I.S., documento indispensabile all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo. Copia del cartellino, oltre che agli uffici gerarchicamente sovraordinati all'ufficio operante, dovrà essere comunque trasmesso anche a questa Procura che dispone di un archivio informatizzato.
- b) In caso di denuncia a piede libero, la Polizia Giudiziaria dovrà procedere ai rilievi fotodattiloscopici del minore redigendo un cartellino da inviare alla locale Questura. I precedenti A.F.I.S. e una copia del cartellino, oltre che agli uffici gerarchicamente sovraordinati all'ufficio operante, saranno poi trasmessi a questa Procura per l'aggiornamento dell'archivio identità.
- c) Di ogni documento presentato direttamente dai minori fermati, o da altri, va fatta copia *integrale* da inserire nella notizia di reato. Se i documenti appaiono falsi vanno sequestrati e trasmessi in originale alla Procura che ne verificherà immediatamente validità e veridicità, curandone la restituzione all'interessato o confermandone il sequestro.

3) **Accertamenti in caso di dubbio sull'età del fermato**

Qualora vi siano dubbi sull'età del fermato, con particolare riferimento alla loro imputabilità (*14 anni*) o alla loro maggiore età (*18 anni*), e ciò sia di immediata rilevanza (ad esempio ai fini di disporre l'arresto) sempre nelle dodici ore previste dall'art. 349 c.p.p., la Polizia Giudiziaria potrà procedere ad un esame del fermato per la determinazione dell'età avvalendosi di consulenti tecnici (dentisti, sanitari etc.)



nominati ex art. 349 comma 4 c.p.p.

Si ricorda che, in tale veste, i soggetti richiesti non possono rifiutare la loro opera, senza sanzioni di legge (si allega copia della circolare n. 3477/91 del Procuratore Generale della Repubblica di Venezia, allegato 1).

In definitiva se i documenti presentati non sono immediatamente verificabili perché emessi da autorità extracomunitarie o per altre ragioni, i minori vanno fotosegnalati per procedere alla loro identificazione fisica. Tale identificazione deve essere integrata da accertamenti auxologici quando vi siano dubbi sull'età nel senso sopra indicato. Evidentemente l'evidenza dell'aspetto fisico esclude la sussistenza di dubbi.

4) Suggestimenti tecnici per il fotosegnalamento

Per assicurare la utilizzabilità dei rilievi ai fini delle indagini si richiede il rispetto dei seguenti accorgimenti suggeriti dal Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica.

- inchiostrazione: deve essere uniforme sull'intera estensione dei polpastrelli e sufficiente ad impressionare le creste papillari sul cartellino dattiloscopico;
- rotazione: deve essere effettuata esercitando una leggera ma costante pressione sul polpastrello rotandolo da un estremo all'altro in modo da impressionare sul cartellino l'impronta in tutta la sua estensione;
- impronte in fotocopia: costituisce violazione della presente circolare l'invio di cartellini con impronte in fotocopia (come talvolta è avvenuto), poiché in tal caso i rilievi sono processualmente inutilizzabili.
- fotografia e dati personali: il cartellino fotodattiloscopico deve essere compilato - possibilmente a mezzo stampante - in tutte le sue parti e corredato di fotografia, salvo per quei casi in cui vengono richiesti accertamenti dattiloscopici urgenti da evadere immediatamente;
- rinnovo della foto: è richiesto solo quando un soggetto sia registrato su cartellino fotodattiloscopico da più di cinque anni, ovvero presenti evidenti cambiamenti di fisionomia (barba, cicatrici ecc.).

5) **Sanzioni in caso di inosservanza**

Il mancato fotosegnalamento dei suddetti nomadi e stranieri darà luogo a responsabilità disciplinari (cfr. circolare n. 85/92 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia - *allegato 2*).

Per ogni chiarimento operativo le forze operanti potranno sempre contattare l'Ufficio Identità e Documenti presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per i minorenni ai numeri telefonici 041/5066317-19-20

IV. INFORMAZIONI ACCESSORIE CHE DEBONO ACCOMPAGNARE LE NOTIZIE DI REATO RIGUARDANTI NOMADI EXTRACOMUNITARI.

1) **Finalità**

La singola notizia di reato commesso da nomadi o extracomunitari (ci si riferisce sulla scorta dei risultati di indagini statistiche essenzialmente a reati di furto e di spaccio di stupefacenti) può costituire un episodio di una più vasta attività criminale gestita da maggiorenni con lo sfruttamento di minori costretti a commettere sistematicamente reati.

2) **Adempimenti**

Al fine di consentire a questa Procura di adempiere ai suoi doveri di protezione dei minori e di raccogliere su scala regionale (sulla quale si estende la sua competenza) gli indizi riguardanti le attività ed i traffici illeciti che vengono svolti utilizzando minori, si richiede alla Polizia Giudiziaria operante di:

- Accertare l'identità (ed il gruppo - o sottogruppo - etnico di appartenenza) degli adulti che vantano autorità di tipo parentale sui predetti minori e comunque si occupino di loro secondo le modalità indicate nel paragrafo che precede. *Dunque in mancanza di documenti immediatamente verificabili si dovrà sempre procedere alla loro identificazione fisica.*
- Accertare tempestivamente l'ubicazione al momento del furto del campo nomadi cui il minore appartiene, per ricostruirne i movimenti anche in relazione ad altri episodi, gli eventuali sostegni logistici di cui ha goduto (tipo e targa delle auto utilizzate), gli eventuali nascondigli della refurtiva.



Tali informazioni, confrontate con altre analoghe provenienti da tutto il Veneto, potranno costituire spunti per eventuali ulteriori sviluppi investigativi al fine di accertare l'esistenza di organizzazioni criminali e di traffici illeciti.

V. ELEZIONE DI DOMICILIO CON PARTICOLARE RIGUARDO A STRANIERI E SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA.

1) Elezione di domicilio

Ferma la distinzione fra dichiarazione di domicilio (che riguarda la casa di abitazione o il luogo in cui l'indagato svolge l'abituale lavoro) ed elezione di domicilio (che concerne un luogo diverso dai precedenti ed indica la persona cui dovranno inviarsi le notificazioni) e richiamata la necessità per la P.G. di osservare quanto indicato dall'art. 161 c.p.p. ("*...deve avvertire l'indagato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna la difensore..*"), si deve sottolineare l'importanza che riveste l'elezione di domicilio per l'indagato che sia senza fissa dimora o cittadino straniero, con reperibilità quindi assai precaria, in quanto proprio in questi casi si verificano le più frequenti ipotesi di elezioni di domicilio inefficaci.

2) Irregolarità dell'elezione di domicilio

Accade talvolta che essa sia fatta "*presso il difensore d'ufficio che verrà nominato*" o presso il Consolato del paese di appartenenza.

In entrambi i casi l'atto è irregolare: nel primo, per l'indeterminatezza della persona designata. Per raggiungere lo scopo è invece necessario che l'organo procedente indichi nominativamente, nel verbale, il difensore "di turno" indicato dal *Call Center*; nel secondo caso, dato il carattere di extraterritorialità proprio di ogni Consolato, la elezione di domicilio non può dirsi effettuata in Italia. Pertanto qualora l'indagato non intenda provvedere in modo utile e corretto, si deve dare atto nel verbale del suo rifiuto di eleggere domicilio e dell'avvertimento datogli sulle modalità di notifica alternative stabilite dalla legge.

VI. DENUNCE A PIEDE LIBERO E RICONSEGNA AI GENITORI

1) ***Denunce a piede libero di minori ultraquattordicenni (imputabili)***

In tutti i casi in cui un *minore sia stato colto in flagranza di reato per il quale è possibile l'arresto* e si procede a piede libero, la Polizia Giudiziaria dovrà provvedere per quanto possibile a riconsegnare il minore stesso ai genitori. Tale riconsegna, che non dovrà essere convalidata né accompagnata dagli adempimenti finalizzati alla convalida, oltre ad essere opportuna si giustifica come reinserimento del minore, sorpreso nel compimento di un atto penalmente rilevante (per il quale è possibile l'arresto), nella sfera di controllo di colui che esercita sul medesimo la potestà genitoriale.

2) ***Denunce a piede libero di minori infraquattordicenni***

Quando si tratta di minore infraquattordicenne, o comunque, per circostanze di tempo e luogo, per condizioni personali, o per altra causa particolare, incapace di provvedere a se stesso, e non sia possibile la sua riconsegna all'esercente la potestà o ad altro adulto di lui responsabile, la *Polizia Giudiziaria deve immediatamente provvedere alla sua collocazione in luogo sicuro, anche ricorrendo ai servizi assistenziali del territorio, ed informare il magistrato di turno di questa Procura per le iniziative di sua competenza in ordine alla definitiva protezione del minore (art. 403 cod. civ.- cfr. Sezione XI).*

Particolari cautele andranno seguite nella riconsegna dei minori nomadi e/o extracomunitari, soprattutto se inferiori agli anni 14.

E' assolutamente ingiustificata la loro consegna agli avvocati difensori, muniti o meno di mandato, così come a qualsiasi adulto che dichiara di occuparsi di minore. Chi si presenta dovrà essere identificato in modo sicuro, per accertare i suoi rapporti col minore sotto il profilo della potestà, e le generalità andranno comunicate a questa Procura per eventuali iniziative in ordine alle ipotesi di reato (istigazione a delinquere, concorso nel furto etc.) configurabili (*si veda la sezione IV, paragrafo 2*).



VII. ARRESTO E FERMO

1) **Arresto: particolarità**

Com'è noto, l'arresto in flagranza di cui al comma 1° dell'art. 16 D.P.R. 448/1988 è sempre facoltativo (tenuto conto della gravità del fatto, nonché dell'età e della personalità del minore) ed è consentito solo per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 9 anni.

Nel determinare tale pena vanno tenuti presenti i criteri di cui agli artt. 278 c.p.p. e 19 co 5° DPR 448 del 1988. Perciò sulla pena edittale massima prevista per il reato consumato o tentato dovrà operare la diminuzione minima (un giorno) prevista per la diminuzione della minore età.

Si rammenta che oltre che nei casi predetti, l'arresto del minore può essere eseguito anche quando si procede per uno dei delitti consumati o tentati previsti dall'art. 380 co 2° lettere e), e bis), f), g), h), c.p.p.: furto in abitazione con violenza sulle cose o strappando di dosso la cosa alla persona; rapina ed estorsione; detenzione e porto di armi da guerra o più armi da sparo; detenzione di sostanze stupefacenti, e in ogni caso di violenza carnale.

2) **Fermo: particolarità**

Analogo limite quantitativo caratterizza la facoltà di fermo, che segue - per il resto le regole poste dal c.p.p.

3) **Adempimenti**

Dell'arresto e del fermo di un minore devono essere immediatamente informati oltre che il P.M. e difensore, (art. 386 co 1° e 2° c.p.p.) anche i genitori ed i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Il minore (la cui età sarà stata accertata come previsto nella precedente sezione III - paragrafo 3) va accompagnato senza ritardo (quindi anche di notte) al Centro di prima accoglienza di Treviso, a meno che il P.M. non ne disponga la traduzione in una comunità o presso l'abitazione familiare, ove rimane in stato di arresto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

VIII. ACCOMPAGNAMENTO EX ART. 18 BIS D.P.R. 448/1988

1) *Adempimenti*

Per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, da determinarsi nel modo sopra indicato (*cf. sezione VII – paragrafo 1*) gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria possono (non devono) procedere *all'accompagnamento di cui all'art. 18 bis D.P.R. 448/1988*, e cioè affidare entro dodici ore il minore ai genitori (o a chi per essi) invitati presso i propri uffici per riceverlo in consegna, con l'avviso dell'obbligo di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero.

La Polizia Giudiziaria si avvarrà di questa facoltà applicando i criteri indicati dal comma 2° dell'art. 16 D.P.R. 448/1988.

Se l'ambiente familiare non appare idoneo al controllo del minore, ovvero nessuno si presenta per riceverlo in consegna, la Polizia Giudiziaria informerà il Pubblico Ministero, il quale disporrà che l'accompagnato sia condotto presso una comunità (si veda l'elenco di cui alla *Sezione XII – paragrafo 4*) o presso il Centro di Prima Accoglienza di Treviso.

IX. NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO

1) *Adempimenti*

La Polizia Giudiziaria nominerà quale difensore d'ufficio del minore - in tutti i casi in cui la legge lo prevede – l'avvocato di turno indicato dal *Call Center*, come previsto dall'art. 97 c.p.p. modificato dalla legge 6 marzo 2001 n. 60.



X. SEQUESTRI E REPERTI. CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE

1) Sequestri

Nel caso in cui la Polizia Giudiziaria abbia proceduto al sequestro di cui all'art. 355 c.p.p., il Pubblico Ministero competente per la convalida (cioè quello "del luogo dove il sequestro è stato eseguito") è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni territorialmente competente rispetto al luogo dell'eseguito sequestro.

A tale Ufficio va pertanto trasmesso il verbale di sequestro (del quale copia va consegnata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate, e - trattandosi di minori - alla persona che su di essa esercita la potestà genitoriale) nei termini prescritti dall'art. 355 comma 1° c.p.p.

2) Deposito di corpi di reato ordinari

I corpi di reato ordinari (cioè non soggetti a particolari disposizioni o non collocati in giudiziale custodia) dovranno essere depositati presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale per i minorenni (Venezia Mestre, via Forte Marghera) il più presto possibile e comunque non oltre il termine di 30 giorni.

3) Restituzione al legittimo proprietario

In caso di recupero in flagranza di cose rubate queste potranno essere immediatamente restituite alla persona offesa. E' comunque da evitare l'acquisizione di cose pertinenti al reato senza la formalizzazione del sequestro ai sensi dell'art. 354 c.p.p. In ogni caso quando è stato disposto il sequestro l'eventuale restituzione potrà essere disposta solo dal Pubblico Ministero precedente.

4) Sequestro di un unico bene riguardante un reato attribuito a maggiorenne e minorenni

A volte il sequestro colpisce un unico bene che riguarda reati, commessi sia da maggiorenne che da minorenni, la cui competenza spetta dunque a diverse autorità giudiziarie (ad es. sequestro di motoveicolo del cui furto sono accusati un maggiorenne ed un minorenni entrambi sorpresi a bordo dello stesso).

In questi casi, sull'unico bene (motoveicolo) concorrono due e più distinti sequestri, che mettono il bene a disposizione di ognuno dei magistrati competenti.

Il provvedimento di sequestro deve pertanto essere trasmesso - per la convalida - ad ognuno dei detti magistrati competenti; se uno di essi procederà al dissequestro, la restituzione del bene andrà subordinata all'accertamento che anche l'altro magistrato lo abbia dissequestrato.

5) *Sequestro di più beni trovati in possesso di più soggetti*

Altre volte, a corredo di un'unica notizia di reato, vi sono sequestri di beni o somme di denaro o sostanze (ad es. stupefacenti) *trovati in possesso di più soggetti*.

In questi casi (sia che l'episodio veda accomunati maggiorenni e minorenni o minorenni e minori infraquattordicenni non imputabili, ovvero diversi minorenni) si deve procedere a sequestri separati, e ciò che è sequestrato nei confronti di ognuno degli indagati deve essere repertato in involucro autonomo, specificando dettagliatamente: a) il soggetto nei cui confronti si procede al sequestro; b) la natura; c) la quantità; d) le caratteristiche esteriori delle cose sequestrate.

6) *Deposito di corpi di reato particolari*

a. *Somme di danaro ed oggetti di valore.*

Nel rispetto delle suindicate modalità, va ricordato che le somme di danaro vanno depositate in libretti accesi presso l'Ufficio Postale di Mestre, Viale San Marco, e non presso gli Uffici Postali del luogo di sequestro.

Gli oggetti di valore vanno sempre repertati separatamente, osservando le disposizioni vigenti in materia.

b. *Materiali esplosivi e infiammabili, armi da guerra.*

Questi reperti non dovranno essere portati in Tribunale ma dovranno essere depositati presso le strutture dell'Esercito Italiano previa autorizzazione da richiedere al Comando Regione Militare Nord - S.M. – Uff. Trasporti e Materiali (TRAMAT), Prato della Valle, Padova, tel. 0498202356 – fax. 0498202423.

c. *Sostanze stupefacenti.*

Le sostanze stupefacenti in sequestro penale dovranno essere portate, per il prelievo dei campioni, presso istituti idonei ad analizzare tali sostanze.

Per evitare in futuro gli inconvenienti lamentati dalla Forze di Polizia territoriali relativi al disagio per l'esecuzione di accertamenti tossicologici ripetibili, è necessario che i reperti costituiti da sostanze stupefacenti siano campionati prima della consegna all'Ufficio Corpi di Reato presso la Cancelleria del Tribunale per i minorenni sito in



Venezia Mestre, via Forte Marghera.

Ciò allo scopo di eseguire gli accertamenti tossicologici necessari per stabilirne la natura così come previsto dagli artt. 348 co. 4° e 359 co. 1° c.p.p.

A tal fine l'Ufficio di Polizia Giudiziaria procedente, qualora si tratti di accertamento ripetibile:

- C1) provvederà d'iniziativa a rivolgersi ad un Laboratorio di analisi istituito dalle Amministrazioni delle Forze di Polizia;
- C2) si rivolgerà a questa Procura per l'eventuale delega dell'accertamento qualora venga individuato un Laboratorio di analisi diverso. In tal caso la richiesta di delega sarà contestuale alla trasmissione del verbale di sequestro. La Segreteria curerà l'immediata trasmissione a mezzo fax della delega del Magistrato di turno;
- C3) il Laboratorio individuato procederà alla pesatura e alla campionatura necessaria per gli accertamenti tossicologici ripetibili;
- C4) il reperto restante, ben sigillato, potrà così essere depositato presso l'Ufficio Corpi di reato del Tribunale per i minorenni di Venezia. **Si avverte che in caso di mancata campionatura la Procura non accetterà il reperto.**

XI. PROTEZIONE DEI MINORI ED INTERVENTI DI EMERGENZA (art. 403 cod. civ.)

1) Segnalazioni

Va ricordato che destinataria delle segnalazioni riguardanti le situazioni familiari e personali di rischio o pregiudizio di minorenni nel distretto della Corte d'Appello del Veneto è la Procura scrivente, che oltre ad essere titolare dell'azione penale è la parte pubblica legittimata alla proposizioni di azioni civili per la tutela dei diritti dei minori.

Si raccomanda perciò di non trasmettere le segnalazioni anche al Tribunale per i minorenni, posto che l'art. 111 della Costituzione, ultimamente modificato, riserva al Giudice la posizione di *terzo ed imparziale*, ed egli dunque deve conoscere i fatti nell'ambito del processo e nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità.

2) Interventi di emergenza

Per *emergenza* si intende una situazione critica del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità.

L'emergenza può riguardare la salute psicofisica, l'integrità fisica rispetto ad aggressioni alla persona, ovvero a situazioni di grave pericolo del minore anche con riferimento alla sua età e capacità.

L'art. 403 del codice civile stabilisce: *Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persona per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*

Il Codice Penale fornisce ulteriori preziose indicazioni. Art. 591: *“chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo....o per altra causa di provvedere a sé stessa è punito.....*

Art. 593 C.P. *chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia di mente o di corpo..... o per altra causa omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito.....*

In conclusione se queste sono le situazioni di emergenza descritte dalla legge che richiedono un soccorso immediato gli interventi generalmente necessari, eventualmente - in mancanza - anche ad opera degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, sono:

- a) ricovero in pronto soccorso ospedaliero per i minori che manifestino lesioni o sintomi gravi di malattie del corpo e della mente e rintraccio dei genitori o altri adulti che hanno la responsabilità del bambino;
 - b) rintraccio dei genitori o altri adulti responsabili del bambino occasionalmente smarrito, ovvero sfuggito alla sorveglianza e suo riaffido;
 - c) collocamento in luogo sicuro in attesa di un provvedimento giudiziario di tutela del minore materialmente o moralmente abbandonato ovvero in grave pericolo sia per la situazione ambientale sia per la qualità degli adulti cui risulta affidato. La situazione di pericolo evidentemente va commisurata anche all'età del minore e alle sue normali situazioni di vita.
- c1) questo intervento di soccorso *naturalmente* riguarda anche i minori stranieri non accompagnati di età minore degli anni quattordici presenti in Italia per ragioni di



immigrazione o comunque incapaci di provvedere a sé stessi. Si vedano le particolarità nel paragrafo che segue.

2) **Comunicazione al Pubblico Ministero di turno e convalida dell'intervento**

L'intervento di emergenza sub c) deve essere convalidato da un provvedimento giudiziario urgente di allontanamento disposto dal Tribunale per i minorenni, posto che il soccorso viene incide sulle responsabilità giuridiche degli adulti nei confronti del bambino.

Il magistrato di turno della Procura per i minorenni tramite il 112 o il 113 è a disposizione per consultazioni telefoniche in tempo reale da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria o degli operatori del Servizio Sociale che materialmente devono salvaguardare l'incolumità psicofisica di un minore in situazione di emergenza. Ciò consentirà al Pubblico ministero anche di formulare, se del caso, tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia del provvedimento urgente di allontanamento del bambino in questione.

In definitiva le consultazioni con il magistrato di turno assicureranno non solo la correttezza dell'intervento nel rispetto della competenza giurisdizionale del Tribunale per i minorenni e dell'imparzialità del giudice, ma anche la possibilità di un effettivo coordinamento tra la tutela del minore e la repressione dei reati eventualmente emergenti di competenza della Procura ordinaria (per esempio maltrattamenti, abusi sessuali, lesioni). Ciò consentirà contatti diretti ed intese del Pubblico Ministero minorile con il collega della Procura Ordinaria interessata, nel rispetto delle linee guida di coordinamento a tal fine concordate il 10 aprile 2002 sotto l'egida della Procura Generale tra le Procure Ordinarie del distretto e questa Procura.

XII. PARTICOLARITA' DELLA PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DELLE SEGNALAZIONI COLLEGATE

1) **Definizione**

A seguito delle recenti immigrazioni di extracomunitari è crescente il numero di minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese.

Si definiscono *minori stranieri non accompagnati* quelli non aventi la cittadinanza italiana o di altri paesi dell'Unione Europea, che si trovano per qualsiasi causa in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o degli altri adulti per

loro legalmente responsabili (cfr. art. 1 co. 2° Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.12.1999 n. 535).

2) **Protezioni amministrative e relative segnalazioni**

La legislazione vigente stabilisce per essi quanto segue:

a) Accoglienza ed assistenza

Al minore straniero non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla vigente legislazione. (art. 6 comma 1 Decr. Cit.)

b) Segnalazione tramite le Prefetture al Comitato per i minori stranieri a fine di censimento.

I Pubblici Ufficiali gli incaricati di un Pubblico Servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria e di assistenza, i quali vengono comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze. (art. 5 Decr. Cit)

Questa segnalazione non esime dall'obbligo di altre segnalazioni previste dalla legge ad altri fini (art. 5 cit.). Per la segnalazione deve essere utilizzato l'apposito modello fornito dalle Prefetture che una volta compilato dovrà essere a queste restituito per l'inoltro al Comitato per i minori stranieri.

3) **Segnalazione al Giudice Tutelare**

Poiché il minorenne, non accompagnato - immigrato da solo (eventualmente anche in accordo con i familiari rimasti nel paese di origine) è pur sempre un minore nei confronti del quale i genitori non possono esercitare la potestà, il caso potrà essere segnalato al Giudice Tutelare del luogo ove il minore è stato accolto per l'apertura della tutela ai sensi dell'art. 343 cod. civ. Il tutore così nominato potrà dare il consenso per l'affidamento familiare, qualora sia questo il provvedimento disposto dal Servizio Locale ai sensi dell'art. 4 L. 184 del 1983 e succ. modifiche.



Qualora il minore sia stato accolto presso una struttura assistenziale il Comune quale Ente erogatore dell'assistenza può essere considerato Istituto di Pubblica Assistenza che esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 184 del 1983 e succ. modifiche.

4) Segnalazione alla Procura per i minorenni

- a) La condizione di immigrato non coincide necessariamente con una situazione di abbandono tanto che la Legge individua la categoria di "*minore straniero non accompagnato*". Le ragioni di immigrazione saranno evidenziate dall'età e dalle intenzioni dei soggetti interessati: il minore ha anche il diritto di essere ascoltato - art. 6 Dec. Pres. Cons. Minis. nr. 9/12/1999 nr. 535.
- b) Pertanto, se a seguito dell'intervento di protezione in via amministrativa e di assistenza relativa alla condizione di immigrazione si palesano situazioni di violazione dei doveri inerenti la potestà, o di abbandono da parte dei genitori, il caso dovrà essere segnalato a questa Procura per consentire al Pubblico Ministero di presentare ricorsi civili al Tribunale per i minorenni per la tutela dei diritti del minore.
- c) In particolare si rammenta che l'art. 25 bis del R.D. 1404 del 1934, introdotto dalla L. nr. 269 del 1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori, impone al Pubblico Ufficiale, o all'incaricato di Pubblico Servizio, di segnalare alla Procura per i minorenni le vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile, o di tratta e commercio (art. 600 bis, ter – 601 c.p.) in vista dei provvedimenti di tutela di competenza del Tribunale per i minorenni.

Eventuali informazioni circa l'elenco delle comunità e delle strutture di accoglienza anche dei minori stranieri non accompagnati potranno essere attinte dall'opuscolo informativo predisposto dall'*Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza*, di Bassano del Grappa, distribuito alle Questure ed ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza del Veneto.

Si fa riserva di comunicare ulteriori informazioni in attesa dell'individuazione di referenti provinciali individuati dai Servizi Territoriali.

XIII. NUMERI TELEFONICI INDIRIZZI ED INFORMAZIONI UTILI

MAGISTRATI		TELEFONO
Procuratore	<i>Dr. Gustavo</i> SERGIO	0415066300
Sost. Procuratore	<i>Dr.ssa Maristella</i> CERATO	0415066323
Sost. Procuratore	<i>Dr.ssa Angela</i> SCORZA	0415066327
Cellulare del Procuratore: 3487134074		Cellulare del P.M. di turno: 3489999786
ANTICAMERA DEL PROCURATORE - INFORMAZIONI		0415066311
Indirizzo di posta elettronica		procmin.venezia@giustizia.it
SEGRETERIA AFFARI CIVILI		0415066305
		0415066336
Telefax		0415066398
SEGRETERIA PENALE - REGISTRO GENERALE		0415066334
		0415066314
Telefax		0415066393
SEGRETERIA PENALE - ASSISTENZA MAGISTRATI		
Segreteria del Procuratore		0415066308
Segreteria Sost. Dr.ssa Maristella CERATO		0415066301
		0415066302
		0415066309
Segreteria Sost. Dr.ssa Angela SCORZA		0415066313
		0415066312
		0415066397
Telefax		0415066397
SEGRETERIA PENALE - ESECUZIONE PENALE		0415066326
		0415066316
Telefax		0415066397
SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA		
ALIQUOTA CARABINIERI		
Responsabile	<i>Maresciallo A. s. UPS</i> Renato BOSCOLO	0415066320
Addetto	<i>Brigadiere</i> Antonio PAPPALARDO	0415066325
Aggregato		0415066332
Telefax		0415066394
Indirizzo di posta elettronica		PGVE033460Cte@carabinieri.it PGVE033460@carabinieri.it
ALIQUOTA POLIZIA DI STATO		
Responsabile	<i>Ispettore S. s.U.P.S.</i> Marino POLETTO	0415066317
Addetto	<i>Ispettore</i> Jean Michel BERTOLA	0415066322
Addetto	<i>Assistente</i> Claudio PATTARELLO	0415066324
Aggregato		0415066331
Telefax		0415066396
ALIQUOTA GUARDIA DI FINANZA		
Responsabile	<i>Maresciallo Aiutante</i> Alberto BACCHIN	0415066319
Telefax		0415066395



La Procura per i Minorenni di Venezia, alla quale è annessa la Sezione di Polizia Giudiziaria, ha sede in Venezia - Mestre, c.a.p. 30173, via Forte Marghera, all'interno del Palazzo della Giustizia Minorile ai piani terra, primo e secondo.

Via Forte Marghera è l'arteria che costeggiando il Canal Salso sbocca in piazza XXVII Ottobre (c.d. piazza Barche). E' raggiungibile dalla Stazione FF.SS di Mestre con i mezzi pubblici automobilistici della Soc. A.C.T.V., linee 9, 20, 21, 31 e 32.

L'edificio che ospita la sede del Palazzo della Giustizia Minorile dispone di un proprio parcheggio.

L'orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, è dalle 8,45 alle 12,45; il sabato solo per gli atti urgenti scadenti in giornata; il martedì anche dalle 15,30 alle 16,30.

Le strade più comode per raggiungere il Palazzo di Giustizia Minorile sono le seguenti:

- a) per chi proviene da Milano (in direzione Trieste), l'uscita della tangenziale di Mestre è *Marghera* - in direzione di Venezia, Corso del Popolo, piazza XXVII Ottobre, via Forte Marghera (cfr. *pianta stradale - allegato 3*);
- b) per chi proviene da Trieste (in direzione Milano), l'uscita della tangenziale è *Castellana* - in direzione di Venezia, via Giovanni Da Verazzano, via Antonio Fradeletto, via Amerigo Vespucci, via Sansovino e via Forte Marghera (cfr. *pianta stradale - allegato 4*).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Gustavo Sergio

ALLEGATO 1

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
VENEZIA

COMANDATA

3477 /91 Prot.

Venezia, 25 novembre 1991

Oggetto: Perquisizioni ed ispezioni personali.

A TUTTI GLI UFFICIALI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA DEL
DISTRETTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALI PER I CIRCONDARI VENEZIA
29. NOV. 1991
PROT. N°

e p.c. AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso i Tribunali del
DISTRETTO

VENEZIA

AI SIGG. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
presso le Preture Circondariali del
DISTRETTO

AL SIG. ASSESSORE ALLA SANITA' DELLA
REGIONE VENETO

Al fine di evitare perplessità interpretative ed operative sollevate da una recente nota del Sig. Assessore alla Sanità della Regione Veneto, attinente all'oggetto e diretta anche, per conoscenza, al Comando di un Servizio di Polizia Giudiziaria, chiarisco quanto segue:

- è di esclusiva competenza delle Autorità Giudiziarie, ed in particolare degli Uffici del Pubblico Ministero, secondo le attribuzioni delineate dagli artt. 59 C.p.p. e 13 Disp. att., impartire direttive in materia di polizia giudiziaria;
- le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. 247 e segg. C.p.p. riguardano gli atti di ispezione e le perquisizioni quali mezzi di ricerca della prova disposti dall'Autorità Giudiziaria ed eseguiti da questa, direttamente o delegati per l'esecuzione alla Polizia Giudiziaria;

atti di ispezione e perquisizione possono altresì essere eseguiti dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria come attività di iniziativa a norma degli artt. 352 e 354 C.p.p.;

i menzionati articoli prevedono in particolare il poterdovere della Polizia Giudiziaria di eseguire di propria iniziativa perquisizioni personali e/o locali nei casi di flagranza di reato o di evasione (art. 352 C.p.p.), nonché quello di eseguire in caso di urgenza accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose nonché sulle persone, diversi dall'ispezione personale: trattasi, in questo secondo caso e per quanto concerne gli accertamenti e rilievi sulle persone, di attività di esame e descrittiva (che può avvalersi anche di mezzi tecnici di rilievo: es. fotografie, "guanto di paraffina", rilievi chimici sulla espirazione, ecc.) che esclude gli atti di vera e propria ricerca ispettiva sul corpo delle persone, che la legge riserva alla Autorità Giudiziaria la quale, in questo caso può anche servirsi di un medico.

E' tuttavia in facoltà degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria anche servirsi di un medico, nella veste di ausiliario di P.G., ai sensi dell'art. 348.4 C.p.p., tutte le volte che, nel corso di attività di indagine, debbano compiere atti ed operazioni che richiedono una specifica competenza in campo sanitario.

Le SS.LL. vorranno attenersi a quanto sopra nel corso della loro attività, informando tempestivamente gli Uffici del P.M. da cui rispettivamente dipendono in caso di eventuali difficoltà operative.

Il Sig. Assessore Regionale alla Sanità, cui la presente nota è diretta per conoscenza, è pregato di partecipare il contenuto di essa al personale dirigente delle dipendenti UU.LL.SS.SS.

IL PROCURATORE GENERALE
Raffaello Cantagalli

RACCOMANDATA

N.936/1

N. 85/92 MI

Venezia, 15 Luglio 1992



Oggetto: NUOVA NORMATIVA RELATIVA AL PROCESSO DEI MINORI (D.P.R. 22/04/1988 N. 448 E D.L. 28/07/1989 N. 272)


Handwritten notes:
A. V. A.
M. S. J.
S. P. O. R. K.

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI DI PADOVA

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI DI BOLZANO

AI COMANDI DI COMPAGNIA CARABINIERI DI:
VENEZIA
PADOVA
ROVIGO
VERONA
VICENZA
BELLUNO
TREVISO

Handwritten notes:
GAB
Cittolone + Assic
EW



ALLE QUESTURE DI:
VENEZIA
PADOVA
ROVIGO
VERONA
VICENZA
BELLUNO
TREVISO

Handwritten notes:
GAB
Procedere ed
amministrare

AI COMANDI DI GRUPPO GUARDIA DI FINANZA DI:
VENEZIA
PADOVA
ROVIGO
VERONA
VICENZA
BELLUNO
TREVISO

AI COMANDI DEI VIGILI URBANI DI:
VENEZIA
PADOVA
ROVIGO
VERONA
VICENZA
BELLUNO
TREVISO

e p.c. AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di VENEZIA

Questo ufficio ha rilevato, in numerose occasioni, che il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha prosciolto imputati minorenni nomadi o extracomunitari, pur se sorpresi nella flagranza del reato, "trattandosi di persona non identificata né documentalmente né fisicamente".

Ciò in quanto la P.G. all'atto del fermo ed identificazione dell'indagato aveva omissso di eseguire i prescritti rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici indicati dall'art. 349 c.p.p., che valgono ad assicurare la possibilità di accertare l'identità fisica della persona nei cui confronti si esercita l'azione penale.

All'uopo si rammenta che il Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, in varie e ripetute occasioni, ha provveduto ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli organi di P.G. competenti, in indirizzo richiamati, con le circolari 21/XI/89, 8/X/90, cui questo Ufficio integralmente si riporta facendole proprie.

L'esigenza della compiuta identificazione è stata altresì reiteratamente sottolineata dai vari contatti intrattenuti dalla summenzionata Procura minorile con gli Organi di P.G..

Anche nei confronti di indagini che si dichiarano minori degli anni 14, appare opportuno e necessario - quantomeno nei casi dubbi - e previa autorizzazione del magistrato del P.M. - provvedere al compimento degli accertamenti diagnostici atti a stabilire l'età.

Qualora, per mancanza dei mezzi e delle strutture necessarie l'Autorità procedente non sia in grado di provvedere ai summenzionati incombenenti ai sensi dell'art. 349 c.p.p., questa può sempre rivolgersi ai servizi della polizia di Stato ovvero ai Servizi delle Stazioni dei Carabinieri più vicine, evitando in ogni caso di rilasciare il minore non completamente identificato.

Le Autorità in indirizzo vorranno prendere buona nota che, qualora i proscioglimenti per mancata identificazione dell'imputato dovessero continuare a verificarsi, questo Ufficio s' vedrà costretto a prendere le opportune iniziative per controllare, ai fini disciplinari la diligenza degli operatori - Ufficiali ed Agenti di P.G. - nella esecuzione ed osservanza delle disposizioni impartite.


Rimango in attesa di riscontro ed assicurazione.

N. 936/3

IL PROCURATORE GENERALE
Raffaello Cantagalli



Palazzo di Giustizia Minorile
Via Forte Marghera,
30173 Venezia Mestre





Palazzo di Giustizia Minorile
Via Forte Marghera,
30173 Venezia Mestre

